



TRIBUNALE DI MILANO
III SEZIONE CIVILE – ESECUZIONI IMMOBILIARI
G.E. DOTT.SSA CATERINA TRENTINI
Nella procedura di espropriazione immobiliare
R.G.E. N. 659/2010

Promossa da

creditore procedente:



Contro

Indicazione omessa: Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n.196 art.174, comma 9

AVVISO DI
VENDITA SENZA INCANTO
SECONDO LE NORME DEL D.L. 83/2015 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN L. 132/2015

la sottoscritta avv. Barbara Delfini del Foro di Milano, con studio in Milano, Via Giacomo Leopardi 19, tel. 02/80509367 – fax 02/36504065;

PREMESSO CHE

- in data 19 giugno 2018 alle ore 15.30, il professionista delegato alla vendita, non essendo pervenuta nessuna offerta d'acquisto per la vendita senza incanto nel termine fissato del 18.6.2018, redigeva verbale d'asta deserta;
- in mancanza di istanze di assegnazione, il prezzo di vendita veniva ribassato, come da ordinanza del G.E., di 1/5;
- in data 5 marzo 2019 alle ore 11.30, il professionista delegato alla vendita, non essendo pervenuta nessuna offerta d'acquisto per la vendita senza incanto nel termine fissato del 4.3.2019, redigeva verbale d'asta deserta;
- in data 26 giugno 2019 alle ore 11.30, il professionista delegato alla vendita, non essendo pervenuta nessuna offerta d'acquisto per la vendita senza incanto nel termine fissato del 25.6.2019, redigeva verbale d'asta deserta;
- con provvedimento del 15.10.2019 il G.E. disponeva che **“il prezzo base dell'immobile deve essere rideterminato in euro 114.000,00 (...)”**;
- con decreto del 9.3.2020 i Giudici dell'Esecuzione presso il Tribunale di Milano, Sezione III - Esecuzioni Immobiliari, disponevano la revoca di “tutti gli esperimenti d'asta fissati fino al 31 maggio 2020 compreso”.
- con decreti del 20.3.2020 e del 14.4.2020 i Giudici dell'Esecuzione presso il Tribunale di Milano, Sezione III - Esecuzioni Immobiliari, disponevano che “sono revocati tutti gli esperimenti d'asta fissati fino al 30 giugno 2020 compreso”.

- vista l'ordinanza del G.E Dott.ssa Rita Bottiglieri del 4.02.2016;
- vista l'ordinanza di delega del G.E. Dott. ssa Caterina Trentini del 13.03.2017;
- vista la perizia a firma dell'Arch. Pietro Mario Testa;
- visti gli artt. 591 bis c.p.c. e 570 c.p.c.

PREMESSO ALTRESI' CHE

ai sensi dell'art. 591 *bis* secondo comma c.p.c., tutte le attività che debbono essere compiute in Cancelleria o davanti al Giudice, saranno effettuate dal professionista delegato presso il proprio studio in Milano, Via Giacomo Leopardi, 19 (tel. 02/80509367 – fax 02/36504065), ove gli interessati potranno assumere ulteriori informazioni, anche in relazione all'identità del debitore, ex art. 570 c.p.c.;

AVVISA

della vendita senza incanto dell'immobile in calce descritto e stabilisce le seguenti modalità e condizioni:

- 1) La vendita avrà luogo in un unico lotto.
- 2) Il prezzo della vendita senza incanto viene così fissato:
il prezzo base è di **euro 114.000,00 (centoquattordicimila/00)**
offerta minima di **euro 85.500,00 (ottantacinquemilacinquecento/00)**
- 3) Le offerte di acquisto dovranno essere presentate in busta chiusa, presso lo studio del professionista delegato, Avv. Barbara Delfini in Milano, Via Giacomo Leopardi, 19, Tel. tel. 02/80509367 – fax 02/36504065 **entro le ore 13.00 del giorno 19 GENNAIO 2021**. Le offerte pervenute oltre detto termine saranno inefficaci.

La dichiarazione di offerta irrevocabile sino alla data dell'udienza fissata e comunque per almeno 120 giorni, munita di marca da bollo da Euro 16.00 (sedici/00), deve essere presentata in busta chiusa, nei modi previsti dall'art. 571 c.p.c., con l'indicazione delle generalità complete dell'offerente o degli offerenti.

La dichiarazione di offerta deve contenere:

- l'indicazione del prezzo offerto che non potrà essere inferiore al 75% del prezzo base d'asta sopra riportato e precisamente:

euro 114.000,00 (centoquattordicimila/00) ovvero non potrà essere inferiore **ad euro 85.500,00 (ottantacinquemilacinquecento/00)**, a pena di inefficacia dell'offerta medesima

- un assegno circolare NON TRASFERIBILE

intestato alla "**Proc.Esec.Imm. RGE 659/2010**", per un importo pari al 10 per cento del prezzo offerto, a titolo di cauzione, che sarà trattenuta in caso di rifiuto da parte dell'offerente;

- copia del documento d'identità o altro documento equipollente dell'offerente;

- in caso di offerta in nome e per conto di un minore dovrà essere inserita nella busta l'autorizzazione del Giudice Tutelare

- in caso di cittadino di altro Stato, non facente parte dell'Unione Europea, certificato di cittadinanza ed eventuale permesso di soggiorno in corso di validità

Nella dichiarazione l'offerente dovrà dichiarare

- per le persone fisiche: il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il codice fiscale, il domicilio, lo stato civile, nonché copia del documento di identità dell'offerente in corso di validità (non sarà possibile intestare l'immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive l'offerta), il quale dovrà presentarsi alla udienza fissata per la vendita

- se l'offerente è coniugato: e in regime di comunione legale dei beni, dovranno essere indicati anche i corrispondenti dati del coniuge nonché copia di documento di identità dell'offerente in corso di validità (per escludere il bene aggiudicato dalla comunione legale è necessario che il coniuge partecipi all'udienza fissata per l'esame delle offerte e renda la dichiarazione prevista dall'art. 179 del codice civile)

- per i soggetti che intendano partecipare in qualità di titolari di ditta individuale dovrà essere indicata la partita iva e all'offerta dovrà essere allegata copia di un certificato camerale della ditta stessa, dichiarando di acquistare nell'esercizio di impresa, arte o professione

- per le persone giuridiche, dovranno essere indicati i dati identificativi compresa partita iva e/o codice fiscale e le complete generalità del rappresentante legale della società offerente. In tal caso dovrà essere allegato certificato del registro delle imprese da cui risultano i poteri ovvero procura che risulti dal certificato camerale o altro documento che assegni i poteri a colui che sottoscrive la dichiarazione di offerta e partecipa alla gara in aumento

L'offerente dovrà altresì dichiarare espressamente:

- di conoscere lo stato dei beni e di aver preso visione della perizia di stima dell'Esperto

- la propria residenza ed eleggere domicilio nel Comune di Milano ai sensi dell'art. 582 c.p.c.; in mancanza, le notificazioni e le comunicazioni saranno effettuate presso la Cancelleria delle Esecuzioni del Tribunale di Milano.

La dichiarazione deve essere sottoscritta dall'offerente (o, in caso di pluralità di offerenti, da tutti gli stessi con indicazione delle quote e dei diritti che ciascuno intende acquistare sull'immobile).

Alla vendita senza incanto è ammessa la partecipazione per procura solo se conferita ad avvocato ex art. 571 c.p.c.

4) In data **20 GENNAIO 2021 alle ore 11.30** presso la **Executive Service, in Milano, Via Vincenzo Monti, 8 (*) (**)** si svolgerà la riunione per deliberare - sentiti il creditore procedente, anche ai sensi dell'art. 572, 3 ° comma, c.p.c., le altre parti ed i creditori iscritti, eventualmente presenti - sull'offerta e, in caso di più offerte valide, anche ove non siano di pari importo, si procederà alla gara sull'offerta più alta, a norma dell'art. 573 c.p.c.

La gara si svolgerà secondo le seguenti modalità:

- il professionista delegato pronuncerà l'aggiudicazione a favore del maggior offerente allorché sia trascorso 1 (un) minuto dall'ultima offerta senza che ne segua un'altra maggiore;
- l'entità del rilancio verrà stabilito dal delegato in base all'ammontare dell'offerta più alta, secondo le direttive impartite dalla delega del Giudice dell'esecuzione, pubblicate sul sito internet www.tribunale.milano.it e precisamente:

Le offerte in aumento sull'offerta più alta non potranno essere inferiori a: **€ 2.000,00**

- in mancanza di adesioni alla gara sull'offerta più alta l'immobile verrà aggiudicato in favore del maggiore offerente in busta chiusa; nel caso in cui pervengano plurime offerte al medesimo prezzo e, per mancanza di adesioni, non si faccia luogo alla gara, l'immobile sarà aggiudicato all'offerente che per primo avrà depositato la busta;
- in ogni caso, sia in presenza di un'unica offerta, sia a seguito della gara tra gli offerenti, **ove siano state presentate istanze di assegnazione e non sia stata raggiunta un'offerta almeno pari al valore dell'immobile come sopra determinato, il bene staggito verrà assegnato al creditore istante a norma dell'art. 588 c.p.c.;**
- saranno dichiarate inefficaci le offerte pervenute oltre le ore 13,00 del giorno stabilito per il deposito delle buste; le offerte inferiori di oltre un quarto rispetto al valore dell'immobile come sopra stabilito; le offerte non accompagnate da cauzione prestata secondo le modalità di cui al punto 3).

5) L'aggiudicatario, entro e non oltre 120 giorni dall'aggiudicazione, a pena di decadenza e perdita della cauzione, dovrà versare sul conto corrente della procedura **"Proc.Esec.Imm. RGE 659/2010"** il residuo prezzo, l'importo delle spese necessarie per il trasferimento e la metà del compenso del professionista delegato relativo alla fase di trasferimento della proprietà – oltre accessori di legge – a suo carico, (che come previsto dall'art. 179 bis c.p.c., così come specificato dall'art. 2, comma settimo del D.M. 227/2015 **tali oneri ammonteranno ad euro 697,84 - per aggiudicazioni fino ad euro 100.000,00 - ad euro 1.046,76 - per aggiudicazioni oltre euro 100.000,00 e fino ad euro 500.000,00 - ad euro 1.395,68 - per aggiudicazioni oltre ad euro 500.000,00).**

Gli importi saranno comunicati dal professionista delegato all'aggiudicatario. Da tali importi verrà detratta la somma versata a titolo di cauzione.

In caso di richiesta ex art. 41 TUB avanzata dal creditore fondiario entro il termine di 15 giorni antecedenti il versamento del residuo prezzo, il delegato provvederà indicare all'aggiudicatario quale parte del residuo prezzo dovrà essere versata direttamente al creditore fondiario e quale parte dovrà essere versata sul conto della procedura.

Ai fini del versamento diretto da parte dell'aggiudicatario di cui sopra, il Creditore Fondiario è invitato a depositare in cancelleria e a far pervenire presso lo studio del delegato, entro il termine di quindici giorni antecedenti il versamento del residuo prezzo e/o comunque entro e non oltre 15 giorni dalla richiesta inoltrata dal Delegato, apposita nota dettagliata di precisazione del credito, indicante in maniera chiara e precisa, i criteri adoperati per quantificare la parte del capitale e la parte degli interessi e delle spese ai quali si estende la garanzia ipotecaria, nonché le modalità del versamento da parte dell'aggiudicatario, avvertendo che in difetto di indicazioni in tal senso, il delegato provvederà a far versare sul conto della procedura la differenza dovuta dall'aggiudicatario.

Con questo avviso si rende noto che, ai sensi dell'art. 1193 c.c. qualunque somma versata dall'aggiudicatario sarà imputata prima alle spese di trasferimento e, poi, al residuo saldo del prezzo, con la conseguenza che ove non venga versato l'importo complessivo necessario al trasferimento, la vendita verrà revocata e l'aggiudicatario verrà dichiarato decaduto con perdita della cauzione prestata.

L'aggiudicatario o l'assegnatario possono subentrare, senza autorizzazione del giudice dell'esecuzione, nel contratto di finanziamento stipulato dal debitore espropriato, assumendosi gli obblighi relativi, purché entro quindici giorni dalla data dell'aggiudicazione o dell'assegnazione paghino alla banca le rate scadute, gli accessori e le spese.

L'aggiudicatario potrà versare il prezzo tramite mutuo ipotecario con garanzia sul medesimo immobile oggetto della vendita; in tal caso dovrà darne esplicita comunicazione al professionista delegato.

Si precisa che ai sensi dell'art. 2, comma 7, D.M. 15 ottobre 2015, n. 227, *“sono poste a carico dell'aggiudicatario o dell'assegnatario la metà del compenso spettante al professionista delegato relativo alla fase di trasferimento della proprietà, nonché le relative spese generali e le spese effettivamente sostenute per l'esecuzione delle formalità di registrazione, trascrizione e voltura catastale. In presenza di giustificati motivi, il compenso a carico dell'aggiudicatario o dell'assegnatario può essere determinato in misura diversa da quella prevista dal periodo precedente”*.

6) L'immobile viene posto in vendita a corpo e non a misura, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, con tutte le pertinenze, accessioni, ragioni e azioni, eventuali servitù attive e passive, apparenti e non apparenti.

L'immobile pignorato è posto in vendita nella consistenza indicata nella perizia redatta dallo stimatore (che deve intendersi qui per intero richiamata e trascritta); quanto alle indicazioni sulla regolarità urbanistica degli immobili e sulla normativa applicabile, si richiamano nel presente avviso le indicazioni e gli accertamenti operati dall'esperto.

(In ogni caso, l'aggiudicatario potrà, ricorrendone i presupposti, avvalersi delle disposizioni di cui agli artt. 46, quinto comma, DPR 380/2001 e 40, sesto comma, L. 47/1985 e successive modificazioni ed integrazioni).

La vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere revocata per alcun motivo: l'esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere – ivi compresi, ad esempio, quelli urbanistici ovvero derivanti dalla eventuale necessità di adeguamento di impianti alle leggi vigenti, spese condominiali dell'anno in corso e dell'anno precedente non pagate dal debitore – per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti e, comunque, non evidenziati in perizia, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione dei beni.

7) Per le **spese condominiali** arretrate e non pagate relative all'unità immobiliare in oggetto, qualora non possano venire soddisfatte dalla procedura esecutiva per mancanza dei presupposti di legge, si applica l'art. 63, secondo comma, disp. att. c.c.: *“chi subentra nei diritti di un condomino è obbligato, solidalmente con questo, al pagamento dei contributi relativi all'anno in corso e a quello precedente”*.

8) Per partecipare alle aste non è necessario avvalersi di mediatori ed agenzie. Gli unici ausiliari della procedura esecutiva sono il custode ed il professionista delegato (nonché referente della procedura).

DESCRIZIONE DEGLI IMMOBILI

• **LOTTO UNICO**

In Comune di Bollate (MI), Via Vicenza, 18:

Piena proprietà dell'unità immobiliare consistente in casetta singola, edificata su tre livelli di piano in comunicazione tra loro mediante scala interna, costituita da:

- piano terra residenziale composto da: ampio soggiorno e servizi;
- piano primo residenziale composto da: due camere, cameretta, bagno;
- piano secondo sottotetto senza permanenza di persone composto da: ampio locale, servizio igienico, terrazzo;
- area scoperta su due lati ad uso passaggio pedonale e cortile.

RIFERIMENTI CATASTALI

Comune di Bollate, Via Vicenza, 18

Catasto Fabbricati

Foglio 32, mappale 30, categoria A/3, cl. 1, vani 5,5, piano T-1-2, rendita € 340,86

Catasto Terreni

Foglio 32, mappale 30, ente urbano, are 0.90, senza reddito

Foglio 32, mappale 184, FU da accert., are 1.30, senza reddito

Foglio 32, mappale 331 (già 185/b), FU da accert., are 0.36, senza reddito

Coerenze

- Come indicate nell'estratto di mappa del 23.01.2003: Via Vicenza, mappali 28, 27, 29, 31, 138
- Come rilevate da estratto di mappa reperito in data 14.07.2011, da sud in senso orario: Via Vicenza, mappali 185, 28, 27, 127, 29, 31

STATO OCCUPATIVO DELL'IMMOBILE

L'immobile risulta essere occupato da terzi senza titolo.

ATTO DI PROVENIENZA

Atto di compravendita del 05.03.2003, Rep. 79769/12606, Notaio De Marchi Paolo di Milano, trascritto presso l'Agenzia del territorio di Milano 2 in data 13.03.2003 nn. 41730/27410

CERTIFICAZIONE ENERGETICA

A pag. 6 della relazione di stima si legge "Attestato Certificazione Energetica registrato in data 04.05.2012 –Codice identificativo 15027-000482/12 con validità fino al 04.05.2022. L'immobile è in classe energetica G con Indice di Prestazione Energetica EPh 293.63 kWh/m²d".

CONFORMITÀ EDILIZIA-CATASTALE-URBANISTICA

A pag. 8 della relazione di stima in punto di CONFORMITÀ EDILIZIA si legge:

"PRATICHE EDILIZIE"

Impianto edilizio iniziale ante 1 Settembre 1967. Nel tempo l'immobile è stato oggetto delle seguenti Pratiche/Concessioni:

- **Autorizzazione in data 3 Giugno 1966, pratica n. 20/66 (...)** per: "costruzione di sopralzo della casa già esistente".
- **Certificato di Abitabilità rilasciato in data 10 Luglio 1969 pratica n. 20/66**
- **Concessione Edilizia in Sanatoria in data 24.09.1997 n. 2699 (...)** a seguito di istanza di Condono prot. 6546, relativa a: "ampliamento/nuova costruzione di ripostiglio".
- **D.I.A in data in data 18 Giugno 2001 prot. n. 27699 E. P. - pratica n. 396/2001**

A pag. 9 della relazione di stima in punto di CONFORMITÀ EDILIZIA, si legge:

"Non conforme. Sono state eseguite opere in difformità da quanto autorizzato e dalla normativa vigente come di seguito descritto:

Piano terra

A. È stato realizzato un piccolo vano per alloggio di una caldaia mediante elevazione di un tavolato nel ripostiglio oggetto di condono ed apertura di vano porta sul fronte posteriore.

B. Il ripostiglio ridimensionato è stato trasformato in bagno con chiusura della precedente porta d'accesso dall'esterno sul fianco destro, che è stata modificata in finestra.

C. Il locale caldaia è stato trasformato in cuocivivande ed è stata chiusa la porta d'accesso dall'esterno sul fianco destro.

Piano secondo

D. L'altezza interna del sottotetto non è m. 2.70, come indicato nella scheda catastale allegata alla pratica di condono giacente agli atti comunali, bensì variabile secondo l'andamento della falda di copertura, ovvero da m. 1.85 a m. 2.00.

E. Il terrazzo è stato coperto con falda inclinata.

F. Una estesa superficie del terrazzo (circa m² 20.00) è stata trasformata in veranda chiusa con pareti verticali finestrate".

A pag. 9 della relazione di stima in punto di REGOLARIZZAZIONE EDILIZIA si legge:

"In merito ai punti A, B, E"

La situazione risulta sanabile mediante richiesta di Permesso di Costruire in Sanatoria, previa verifica e/o adeguamento dei rapporti aeroilluminanti del bagno. Oneri gravanti per la tettoia del terrazzo: **da € 516,00 ad € 5.164,00**, stabilita in relazione all'aumento di valore dell'immobile valutato dall'Agenzia del Territorio. Si considera l'importo massimo a titolo cautelativo.

In merito al punto C

Non risulta possibile la regolarizzazione in quanto il locale non è disimpegnato dal bagno. In ogni caso, con la realizzazione del disimpegno anche di piccole dimensioni, il locale non avrebbe la superficie minima richiesta per gli spazi di cottura. Si dovrà provvedere pertanto allo spostamento del cuoci vivande, realizzando un angolo cottura, anche a vista, in soggiorno. Costo stimato per opere impiantistiche, assistenza edile, certificazione impianti: **€ 2.500,00 circa.**

In merito al punto D

Il piano ha altezza inferiore ai minimi richiesti dalla normativa vigente (m. 2.70) per locali con permanenza di persone. Il cambio d'uso non può pertanto essere oggetto di permesso di Costruire in Sanatoria. La successiva valutazione considera il piano a tutti gli effetti costituito da locali accessori s. p. p..

In merito al punto F

La realizzazione della “veranda” con accorpamento e chiusura di parte del terrazzo non risponde ai requisiti richiesti dalla normativa vigente. Le opere abusive non sono sanabili e quindi risulta necessario ripristinare la situazione originaria mediante demolizione delle pareti perimetrali della veranda e nuova realizzazione di parete esterna a divisione del sottotetto dal terrazzo. La successiva valutazione considera il terrazzo come tale e non veranda. Costo stimato per opere edili di demolizione, ripristino, opere di serramentista e quanto necessario: **€ 18.500,00 circa**.

Oltre agli oneri di cui sopra, sussistono costi per spese tecniche relativi a: progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione. Importo stimato: **€ 5.500,00 circa**”.

Alle pagg. 9-10 della relazione di stima in punto di CONFORMITÀ CATASTALE si legge:

“Non conforme. La scheda catastale reperita in data 06.08.2019, allegata anche alla pratica di condono, indica l'altezza dei vari piani con quote non reali. Inoltre, procedendo alla regolarizzazione edilizia come indicato al precedente punto, si dovrà provvedere all'aggiornamento mediante mod. DOCEA. Costo stimato per spese tecniche e diritti: **€ 1.500,00 circa**”.

A pag. 10 della relazione di stima in punto di CONFORMITÀ URBANISTICA si legge:

“Strumento urbanistico Approvato:

Piano Governo del Territorio

In forza di:

Delibera di Consiglio Comunale n. 25 del 01
Giugno 2011 e successive varianti (n. 1 approvata con
Delibera di Consiglio Comunale n. 2 del
21/01/2013 e n. 2 approvata con Delibera di
Consiglio Comunale n. 41 del 14/07/2016)

Zona omogenea:

Zona B2 – residenziale di media densità

Norme tecniche di attuazione:

PIANO DELLE REGOLE
Norme Tecniche di Attuazione
Articolo 15”

* * * * *

Si fa espresso rinvio alla relazione di stima – pubblicata sui siti internet nel prosieguo specificati, unitamente all'ordinanza di vendita – redatta dall'Arch. Pietro Mario Testa, da ritenersi parte integrante del presente avviso – anche per tutto ciò che concerne l'esistenza di eventuali oneri

AVVISA ALTRESI'

Per ogni altra informazione si fa riferimento alla delega conferita dal Giudice dell'Esecuzione ed alla perizia di stima pubblicate sul sito internet <http://www.portalevenditepubbliche.it>.

Tutte le ulteriori attività inerenti alla vendita che debbono essere compiute in Cancelleria o davanti al Giudice dell'Esecuzione dovranno essere effettuate dal professionista delegato presso il proprio studio, in Milano, Via Giacomo Leopardi, 19 e ogni ulteriore informazione potrà essere richiesta dagli interessati allo stesso delegato o al custode giudiziario.

Il professionista delegato è altresì custode giudiziario.

Quanto alle visite:

La richiesta di visione dell'immobile deve essere effettuata per tempo e comunque almeno 10 giorni prima della data fissata per il deposito delle offerte, **solo mediante prenotazione sul sito <http://www.portalevenditepubbliche.it>**. Viceversa non sarà garantita la visita.

Tenuto conto del periodo emergenziale in essere circa la diffusione del covid-19, lo scrivente Custode, in ottemperanza al provvedimento del Tribunale di Milano, Sez. III Civile, del 14.7.2020, informa sin d'ora che, **al fine di contenere spostamenti ed ingressi, verrà predisposto e messo a disposizione degli interessati un breve filmato, insieme ad eventuali ulteriori fotografie, qualora disponibili, rispetto a quelle già contenute nella relazione di stima. Si dà atto che le immagini e riprese saranno effettuate nel rispetto del diritto alla riservatezza.**

Al fine di garantire il rispetto del distanziamento sociale, le eventuali visite all'interno dell'immobile potranno essere effettuate comunque solo per una persona a richiesta, opportunamente munita di ogni presidio di sicurezza, ritenuto necessario per proteggere sé ed altri contro i rischi del contagio.

* * * * *

(*) L'accesso presso lo studio dovrà avvenire nel rispetto delle misure di protezione (mascherina, distanziamento sociale e temperatura corporea inferiore a 37,5°)

(**) Si dà atto agli offerenti che la partecipazione alla gara dovrà avvenire senza accompagnatori

* * * * *

PUBBLICAZIONE E PUBBLICITA'

Come disposto dal provvedimento di delega del G.E., la pubblicità sarà effettuata almeno 45 giorni prima della data fissata per l'esame delle offerte, con le seguenti modalità:

- pubblicazione sul Portale delle Vendite Pubbliche;
- pubblicazione su Corriere della Sera edizione Lombardia e su Leggo Milano di un annuncio fino a 450 caratteri di corpo 7 interlinea 7,5 senza foto contenente le informazioni indispensabili e il rinvio per ulteriori informazioni al Portale delle vendite pubbliche con espressa indicazione dell'indirizzo: www.portalevenditepubbliche.giustizia.it;
- pubblicazione sui siti internet, www.trovoaste.it e www.legalmente.net;
- affissione di un cartello VENDESI, con indicazione della sola descrizione dell'immobile e i recapiti del custode giudiziario;
- invio, da parte del delegato, di una e-mail all'amministratore dello stabile per la comunicazione agli altri condomini o a soggetto interessati all'acquisto, nel rispetto delle norme sulla privacy e con indicazione dei recapiti del custode giudiziario.

Milano, lì 22.10.2020

Il Professionista Delegato

Avv. Barbara Delfini

* * * * *

AVVERTIMENTI CIRCA LE DICHIARAZIONI DI OFFERTA

Alla vendita senza incanto, ove non sia presente personalmente l'offerente o anche solo uno degli offerenti che ha sottoscritto la dichiarazione, in comunione con altri, è ammessa la partecipazione per procura, ma solo se conferita ad un avvocato ex art. 571 c.p.c.

Gli avvocati, peraltro, possono formulare anche offerte per persona da nominare e dichiarare entro tre giorni il beneficiario dell'acquisto.

L'indicazione del prezzo offerto non potrà essere inferiore all'offerta minima sopra indicata. La mancata indicazione del prezzo offerto comporta l'inesistenza della stessa e l'esclusione dalla gara in aumento, con restituzione della cauzione al termine della gara. L'offerta non è in alcun modo desumibile dall'importo della cauzione prestata.

La mancata sottoscrizione dell'offerta comporta l'inesistenza della stessa, l'invalidità dell'offerta presentata e l'esclusione dalla gara in aumento, con restituzione della cauzione al termine della gara.

La cauzione dovrà essere di importo non inferiore ad un decimo del prezzo proposto dall'offerente, dovrà essere prestata mediante

ASSEGNO CIRCOLARE ITALIANO NON TRASFERIBILE

intestato a "Proc.Esec.Imm. RGE 659/2010".